

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 229)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **MONETI, SPIGAROLI, BALDINI, MAZZOLI e BURTULO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 LUGLIO 1972

Norme interpretative delle leggi 21 febbraio 1963, n. 357, 27 febbraio 1963, n. 226, 25 luglio 1966, n. 603, 2 aprile 1968, n. 468, relative al personale direttivo ed insegnante delle scuole ed istituti di istruzione elementare, media, secondaria di secondo grado ed artistica

ONOREVOLI SENATORI. — Con le leggi 13 marzo 1958, n. 165, (articolo 7) e 16 luglio 1960, n. 727, (articoli 4 e 5) gli insegnanti ex combattenti, in possesso di determinati requisiti, che non avevano potuto partecipare ai concorsi indetti nel 1942, ottennero la retrodatazione della nomina in ruolo alla data 1° dicembre 1942.

Sorse, però, il dubbio se la retrodatazione della nomina ai soli effetti giuridici e di carriera implicasse anche il riconoscimento del periodo compreso tra l'effettiva nomina in ruolo e la sua decorrenza giuridica, come servizio valutabile anche ai fini dell'ammissione ai concorsi a posti di preside e di direttore didattico.

Il dubbio fu sciolto con la legge 29 settembre 1964, n. 861, la quale, riferendosi alle leggi a favore degli insegnanti ex combattenti già citate, stabilì che « il periodo compreso tra la data di nomina in ruolo e quello della decorrenza giuridica della nomina

deve essere considerato servizio scolastico utile ai fini dell'ammissione ai concorsi ».

Altre leggi, prima e dopo l'approvazione della legge 29 settembre 1964, n. 861, hanno concessa la retrodatazione della nomina in ruolo agli effetti giuridici e di carriera.

Basti citare le leggi 21 febbraio 1963, n. 357, 27 febbraio 1963, n. 226, 25 luglio 1966, numero 603.

Con la prima, si concesse la retrodatazione della nomina al 1° ottobre 1939 agli insegnanti che non erano stati squadristi; con la seconda, si concedeva la decorrenza giuridica dal 1° ottobre 1962 agli insegnanti nominati in virtù della legge 28 luglio 1961, n. 831; la terza, infine, stabilisce la decorrenza della nomina in ruolo dal 1° ottobre 1966.

La retrodatazione della decorrenza giuridica, concessa agli ex combattenti per varie ragioni, è stata successivamente estesa al personale assunto in forza delle leggi citate nel titolo di questo disegno di legge, o per-

chè le nomine sono scaglionate nel tempo in virtù della legge stessa, o perchè le medesime non possono avere una rapida effettuazione dato il grande numero di insegnanti dalla legge presi in considerazione.

Ora, se si considera la retrodatazione della nomina ai fini giuridici e di carriera, concessa dalle leggi già citate; se si tien conto che il personale insegnante, cui le stesse leggi si riferiscono, presta servizio come docente o come preside incaricato da vari anni e che questo servizio pre-ruolo non è valutato ai fini dell'ammissione ai concorsi a posto di preside; se si riflette che la mancata nomina in ruolo non dipende dalla volontà

degli interessati, ma da difficoltà obiettive di procedere rapidamente alle nomine; se si considera, infine, che, per l'incertezza nell'interpretazione dell'ambito giuridico compreso nella retrodatazione della nomina in ruolo, non pochi insegnanti e presidi incaricati, in seguito a ricorso al consiglio di Stato, sono stati ammessi con riserva al concorso a 850 posti di preside della scuola media, bandito nel 1969 e non ancora espletato, si comprenderà agevolmente l'opportunità di questo disegno di legge.

Per le ragioni suesposte ed altre che per brevità si tralasciano, i presentatori confidano nel voto favorevole dei colleghi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Al personale direttivo e docente, ammesso a godere dei benefici di cui alle leggi 27 febbraio 1963, n. 226, 21 febbraio 1963, numero 357, 25 luglio 1966, n. 603, 2 aprile 1968, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni, il periodo compreso tra la data di nomina in ruolo e quello della decorrenza giuridica della nomina stessa è considerato come servizio scolastico ai fini dell'ammissione ai concorsi.

Art. 2.

La presente legge si applica anche ai concorsi già indetti la cui graduatoria non sia stata ancora pubblicata alla data di entrata in vigore della legge stessa.